

La PA svolge la propria funzione amministrativa attraverso la realizzazione di atti, ossia strumenti con cui essa manifesta la propria volontà verso l'esterno. Nell'ambito delle decisioni adottate dal consiglio o dalla giunta, il parere svolge la funzione istruttoria tecnica e contabile al fine di garantire la legittimità dell'azione degli organi politici, come disciplinato dal TUEL (D.lgs 267/2000) facente riferimento al principio di separazione fra organi tecnici e organi politici. Il parere è un atto tipico della fase istruttoria del procedimento amministrativo (L.241/90) quale sequenza di atti finalizzata all'emanazione di un provvedimento amministrativo, organizzata in 4 fasi: fase di iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. Il parere è disciplinato dall'art. 49 e richiamato nell'art. 147 (controllo di regolarità amministrativo-contabile) del D.lgs 267/2000, distinguendo i pareri in parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile. I pareri vengono, una volta acquisiti, inseriti nella deliberazione. Il parere di regolarità contabile (espresso dal responsabile del servizio finanziario) è un parere obbligatorio ma non vincolante, richiesto qualora si debbano adottare provvedimenti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il parere di regolarità contabile è volto a garantire il rispetto dei principi e delle norme che regolano la contabilità degli enti locali, con particolare riferimento al principio di integrità del bilancio. Il parere di regolarità tecnica è anch'esso un parere obbligatorio ma non vincolante che deve essere richiesto in relazione al rispetto della normativa di settore al dirigente/responsabile del relativo ufficio e volto alla verifica di legittimità dell'atto. Il responsabile di servizio, nel formulare il proprio parere di regolarità tecnica dovrà tenere conto che la valenza sarà quella di attestare, oltre che del rispetto delle condizioni di legittimità dell'atto, anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. Non vengono espressi pareri su atti di indirizzo di consiglio o di giunta e sui provvedimenti del Sindaco, neanche se essi comportino un impegno finanziario.

Ove il consiglio o la giunta non intendano conformarsi ai pareri di cui all'art. 49 del TUEL devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione, in rispetto al principio di motivazione richiamato nell'art. 3 della L.241/90 la quale disciplina che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale. La giurisprudenza contabile sottolinea come l'acquisizione del parere di regolarità contabile, seppur laddove non prevista, sia comunque opportuna, in relazione agli effetti finanziari indiretti che si potrebbero avere in relazione ad un provvedimento, e che potrebbero portare ad una condanna degli organi che non hanno provveduto ad acquisirli.

I soggetti che rilasciano i pareri rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Il visto di regolarità contabile viene espresso dal responsabile del servizio finanziario su provvedimenti di gestione ed è un atto obbligatorio, tipico dell'attività di controllo, in quanto viene reso dopo che l'atto si è formato. Il rilascio del visto è condizione di efficacia del provvedimento che è già stato adottato ed è già perfezionato.

L'attestazione di copertura della spesa implica:

- La verifica della disponibilità nello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo di bilancio;
- Per le spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, la verifica della realizzazione delle medesime entrate;
- La verifica dell'esistenza degli equilibri di bilancio al momento del rilascio del visto,

tenendo conto, in particolar modo, della relazione volume degli impegni/volume degli accertamenti;

- La verifica del soggetto titolare delle risorse finanziarie.

La disciplina delle modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile è rimessa ai regolamenti di contabilità dei singoli enti.